



1

POPOLARI
GRUPPO CONSILIARE
REGIONE PUGLIA

Al Sig. Presidente
Consiglio Regionale
Mario Loizzo
- Sede -

OGGETTO: ARTICOLO AGGIUNTIVO ALLA PROPOSTA DI LEGGE a.c 677 AMATI - VENTOLA

Art.

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 14/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 14/2009 è sostituito dal seguente comma:

3. Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici; è consentito il mantenimento dei distacchi, degli arretramenti e degli allineamenti dei manufatti preesistenti limitatamente alla sagoma preesistente. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, e nel caso di ricostruzione di edifici nella stessa sagoma planimetrica dell'esistente, le volumetrie in ampliamento, siano consentite nei limiti della sagoma preesistente e nel rispetto delle altezze massime della strumentazione urbanistica comunale vigente, e delle distanze minime

previste dal D.L. 1444/1968
f. f. f.

Il Consigliere
Giuseppe LONGO

Giuseppe Longo
Mario Loizzo

Emendamento alla PDL 677

~~1~~

2

All'art. 1 il comma 2 viene cassato

2

Pinocchio

ALL'ART. 4 LR 14/2009, AGGIUNGERE

4 5 bis) AL FINE DI RIPRISTINARE LA ^{CONFORMITÀ} ~~CONFORMITÀ~~ CON LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, DEGLI EDIFICI ESISTENTI, LA RICOSTRUZIONE PUÒ AVVENIRE SU DIVERSO SITO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA, FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE DISTANZE, DI CUI AL D.M. 1444/1968 -

Paolo Virel

11/10
④



PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 14 DEL 30 LUGLIO 2009 e s.m.i..

Articolo aggiuntivo ALLA PDL n. 677

- all'art. 5 dopo il comma 6bis 1. va aggiunto:
comma 6 bis 2. – per i fabbricati condominiali, la distribuzione secondo i millesimi posseduti da ciascuna unità effettuata da tecnico abilitato secondo le modalità stabilite dall'art. 5 comma 6 bis 1. della lr 14/2009, è approvata e ratificata dall'assemblea condominiale a maggioranza semplice, al contempo prende atto dei trasferimenti volumetrici tra cedente e ricevente.

Le cessioni delle quote volumetriche tra condomini può avvenire con scrittura privata registrata.

I Comuni istituiscono apposito Registro in cui annotare le autorizzazioni di aumento volumetrico in applicazione della lr 14/2009 c.d. "Piano Casa – Puglia" in cui riportare, in aggiunta a tutti i dati identificativi dell'immobile, anche quelli identificativi del cedente e del ricevente relativi ai trasferimenti volumetrici. Nel caso dei fabbricati condominiali il registro dovrà contenere apposito elenco, dedotto dalla tabella millesimale di distribuzione delle volumetrie, giurata dal tecnico abilitato e approvata dall'assemblea condominiale, con l'annotazione di tutti i trasferimenti volumetrici autorizzati e realizzati.



5

Consiglio regionale della Puglia

X LEGISLATURA

ATTO CONSIGLIO N. 677

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente nuovo

ART. _____

Al comma 1 dell'art. 6 della legge n. 14 del 30/7/2009

1. dopo la lettera "b)" aggiungere la seguente frase:

"fermo restando l'esclusione degli interventi di cui all'art. 3, ... nelle zone nelle quali..."

2. Alla fine della lettera "b)" comma 1 dell'art. 6, prima del punto e virgola, aggiungere la seguente frase:

"in tali zone, per gli immobili preesistenti legittimi o legittimati, è comunque ammessa la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001, alle condizioni di cui all'art. 9 comma 2 dello stesso;"

U. Mosca

Emendamento

14
6

Dopo l'art. 4 della Proposta di Legge A.C. 677 del 20.09.2017 recante "Modifiche agli articoli 5 e 7 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)", è aggiunto il seguente articolo:

"Art. __

(Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 e s.m.i.)

Alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate) e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

1. *al comma 3 dell'art. 1, lettera a), le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;*
2. *al comma 1 dell'art. 4, le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;*
3. *al comma 2 dell'art. 1, lettera c), dopo le parole «uso terziario e/o commerciale» sono aggiunte le seguenti:*

«, nonché a usi strettamente connessi con le residenze ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, compresi gli esercizi di vicinato di cui all' articolo 16, comma 5, lettera a), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 24 (Codice del commercio), i laboratori per arti e mestieri e per imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) dirette alla prestazione di servizi connessi alla cura della persona, alla manutenzione dei beni di consumo durevoli o degli edifici, alla produzione di beni di natura artistica, con l'esclusione delle attività rumorose, inquinanti o comunque moleste»;

4. *al comma 1 dell'art. 8, dopo le parole «uso terziario e/o commerciale» sono aggiunte le seguenti:*

«, nonché agli usi di cui alla lettera c), comma 2 dell'art. 1 della presente legge,»".

NB: Il presente emendamento non comporta variazione di spesa

Il consigliere proponente

